



# COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.52

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre** alle ore 21:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GIORDANO Christian - Sindaco	SINDACO	SÌ
2. TITUCCIO Antonietta - Vice Sindaco	VICE SINDACO	SÌ
3. ANTONUCCI Nunzia - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
4. PAVESIO Davide - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
5. ARLOTTA Francesca - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
6. MARGARI Giuliano - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
7. IANNARELLA Denis - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
8. OBERTO Claudio - Presidente	PRESIDENTE	SÌ
9. TOMADON Matteo - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
10. POLI Christian - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
11. LAFRATTA Antonio - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
12. POLI Jessica - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
13. BECHIS Luciana - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale **Dr.ssa Laura FASANO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, OBERTO Claudio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto..

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

**VISTO** altresì il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge n. 147 del 2013 in materia di TASI;

**VISTO** l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in materia di TASI:

- comma 669 che individua il presupposto impositivo, ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671 che individua i soggetti passivi, vale a dire il possessore e il detentore a qualsiasi titolo di unità immobiliari di cui al precedente comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- comma 675 ove si stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- comma 676 che stabilisce l'aliquota di base pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677 in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille;
- comma 681 ove si stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota stabilita. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- comma 702 che salvaguarda la disciplina dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del 02/04/2015, n. 11 del 28/04/2016, n. 2 del 31/01/2017 e n.1 del 27/02/2018;

**DATO ATTO** che la definizione delle aliquote della TASI per ciascuna tipologia di immobile deve quindi necessariamente essere correlata alla determinazione delle corrispondenti aliquote IMU per il corrente anno;

**RILEVATO** che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data 29/12/2017 odierna sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote IMU e la detrazione d'imposta nelle seguenti misure:

#### **ALIQUOTE**

- A. **0,60%** per i fabbricati adibiti ad abitazione principale delle sole categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;
- B. **0,87%** per i terreni agricoli;
- C. **0,85%** per le aree fabbricabili;
- D. **0,85% (0,76% allo Stato – 0,09% al Comune)** per fabbricati categorie catastali da D/1 a D/8 e con scritture contabili;
- E. **0,88%** per tutti gli altri fabbricati elevabili allo :
  - e1) **0,92%** per i fabbricati iscritti in catasto alle categorie da A/2 ad A/7 posseduti oltre le prime due abitazioni (compresa l'abitazione principale) e fino alla decima;
  - e2) **0,94%** per le unità immobiliari iscritte in catasto da A/2 ad A/7 possedute oltre la decima;
  - e3) **0,95%** per le unità immobiliari di categoria da A/2 ad A/7 rimaste sfitte da almeno due anni con esclusione delle abitazioni a disposizione del contribuente e/o familiari;
  - e4) **0,95%** per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C/1 e con consistenza superiore a mq. 250.

#### **DETRAZIONI**

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**RILEVATO** che il comma 683 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili appositamente individuati e con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e che le suddette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**ATTESO** che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino;

**PRESO ATTO** dell'articolo 57 del Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale stabilisce che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere ad indicare analiticamente i costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune ed individuati dal predetto articolo 57 del regolamento, alla cui copertura la TASI è diretta, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi anno 2019
Polizia locale e amministrativa	132.864,00
Sistema di protezione civile	2.000,00
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	91.119,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.900,00
Viabilità e infrastrutture stradali	270.670,28
<b>Totale</b>	<b>500.553,28</b>

**PRESO ATTO** dell'articolo 1, comma 677, della predetta legge, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che così recita: *“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

**DATO ATTO** che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, e per le relative pertinenze, veniva applicata ai fini IMU una detrazione di imposta pari a Euro 200,00 maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e rilevato che ai fini TASI il Comune potrebbe sia deliberare un'aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille senza riconoscere alcun importo di detrazione, sia avvalersi della possibilità di prevedere aumenti complessivi di aliquote fino allo 0,8 per mille, secondo le disposizioni sopra descritte;

**VISTE** le modifiche introdotte dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità):

Dal 1° gennaio 2016, non è dovuta la Tasi per «le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (articolo 1, commi 639 e 669, legge 147/2013). L'esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adibiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione o in comodato, per la quota di loro competenza (inquilini);

**Art. 1 Comma 10** - All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

omissis ...

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; art. 1 comma 14. All'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

**CONSIDERATA** la Legge di Bilancio 2019 in corso di approvazione, con la quale viene concessa ai Comuni la possibilità di deliberare aumenti sulle aliquote Imu, Tasi e Addizionali, rimuovendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali e regionali, già in vigore nel 2016, 2017 e 2018;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2019, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, le aliquote e detrazioni d'imposta relative alla **TASI**, nella misura seguente:

#### ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 ed A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) :	<b>Esenti a seguito norma di legge</b>
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati (esclusi da D1 a D8), per i fabbricati rurali ed aree fabbricabili	<b>1,10 ‰</b>
Aliquota per i fabbricati iscritti in catasto alle categorie da D1 a D8 e scritture contabili	<b>1,60 ‰</b>
Aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale	<b>1,00 ‰</b>

Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 – A/5) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) :	<b>1,10%</b>
Unità immobiliari concesse uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti in linea retta 1° grado Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 ed A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) :	<b>Riduzione 50%</b>  <b>Aliquota 1,10%</b>

**PRESO ATTO** dell'articolo 50 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che nella sezione dedicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI), stabilisce la quota a carico dell'occupante nella misura del 10 %;

#### **RIPARTIZIONE TASI**

Nel caso in cui il possessore e l'occupante siano soggetti diversi, il pagamento della **TASI** compete al **90% al POSSESSORE** ed al **10% all'OCCUPANTE**.

Con esenzione per l'occupante se destinata ad abitazione principale;

**VISTO** il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale i terreni agricoli sono in ogni caso esclusi dalla TASI;

**TENUTO CONTO** che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

**CONSIDERATO** inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l'anno 2019 ammonta a circa Euro 324.000,00 ( escluso trasferimento dello Stato compensativo) con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 64,73% così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI detratto gettito esenzione abitazione principale	Euro 324.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	Euro 500.553,28
<b>Percentuale di copertura dei costi</b>	<b>64,73 %</b>

**RICHIAMATO** l'articolo 58 del succitato Regolamento che disciplina le modalità e i termini dei versamenti, prevedendo in particolare il pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente;

**RITENUTO** opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta, dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**VISTI** inoltre:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2019 degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito al 28 febbraio 2019;

**DATO ATTO** che per il combinato disposto dell'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni o delle tariffe e dei regolamenti relativi alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**DATO ATTO** che per l'anno 2019 è previsto:

- il pagamento della 1^ rata (50%) entro il termine del 16.06.2019;
- il pagamento del saldo entro il termine del 17.12.2019;

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.06.2019;

**PRESO ATTO** della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC;

**TENUTO CONTO** che le aliquote e le detrazioni d'imposta decorrono dal 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta, dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**VISTO**, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

**VISTO** altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

**RITENUTO** che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

#### **DELIBERI**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE** le aliquote e le detrazioni per l'anno 2019 ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come definite nel sotto riportato prospetto "TASI anno 2019":

#### **ALIQUOTE TASI 2018**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 ed A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) :	<b>Esenti a seguito norma di legge</b>
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati (esclusi da D1 a D8), per i fabbricati rurali ed aree fabbricabili	<b>1,10 ‰</b>
Aliquota per i fabbricati iscritti in catasto alle categorie da D1 a D8 e	



scritture contabili	<b>1,60%</b>
Aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale	<b>1,00%</b>
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 – A/5) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) :	<b>1,10%</b>
Unità immobiliari concesse uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti in linea retta 1° grado Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 ed A/7) ad uso abitativo possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) :	<b>Riduzione 50%</b>  <b>Aliquota 1,10%</b>

3. **DI DARE ATTO**, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nella sezione dedicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quota a carico dell'occupante è fissata nella misura del **10 %**. Pertanto nel caso in cui il possessore e l'occupante siano soggetti diversi, il pagamento della TASI compete al **90% al POSSESSORE** ed al **10% all'OCCUPANTE**, con esenzione per l'occupante se destinata ad abitazione principale;
4. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
5. **DI DARE ATTO** che:
  - le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, commi 640, 677 e 678 della legge n. 147/2013;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente Regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 64,73%;
6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Tributi gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITA** l'illustrazione del punto all'O.d.G. da parte del Sindaco;

**Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge**

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,

**Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge**

#### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4- D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to: OBERTO Claudio

**IL MEMBRO ANZIANO**

F.to: TITUCCIO Antonietta

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr.ssa Laura FASANO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 23**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/01/2019 al 23/01/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Villanova d'Asti, li 08/01/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**AMMINISTRATIVO**

F.to: Anita TARALLO

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova d'Asti, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr.ssa Laura FASANO

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villanova d'Asti, li 08/01/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr.ssa Laura FASANO